



AUTORITÀ PER LE
GARANZIE NELLE
COMUNICAZIONI

DELIBERA N. 160/23/CSP

**ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ RADIO
TV PARMA S.R.L. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO
IN AMBITO LOCALE “12 TV PARMA”) PER LA VIOLAZIONE DELLE
DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL’ART. 5 BIS, COMMA 3,
DELL’ALLEGATO A) ALLA DELIBERA N. 538/01/CSP
(CONTESTAZIONE CO.RE.COM. EMILIA ROMAGNA N. 4/2023 -
PROC. 14/23/MZ-CRC)**

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 13 settembre 2023;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante “*Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato*”;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato*”;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 12/08/CSP;



VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, recante “*Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 565/14/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 434/22/CONS”;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 437/22/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

CONSIDERATO che, ai sensi della delibera n. 697/20/CONS, del 28 dicembre 2020, e nello specifico dell’Allegato B recante “*Rateizzazione Istruzioni per gli operatori*”, il soggetto destinatario della presente ordinanza-ingiunzione può presentare all’Autorità domanda di pagamento rateale entro e non oltre i 30 giorni dalla data di notifica, pena la decadenza dal beneficio. Le modalità di presentazione dell’istanza sono pubblicate sul sito www.agcom.it;

VISTA la legge regionale dell’Emilia Romagna 30 gennaio 2001 n. 1, recante “*Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (CO.RE.COM.)*”;

VISTA la delibera n. 395/17/CONS, del 19 ottobre 2017, recante “*Approvazione dell’Accordo Quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e le Regioni, concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai Comitati regionali per le comunicazioni*”;

VISTO l’Accordo Quadro tra l’Autorità, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome con il quale vengono individuati i principi generali concernenti l’esercizio delle funzioni delegate ai Comitati regionali per le comunicazioni in tema di comunicazioni, approvato dall’Autorità con delibera n. 427/22/CONS del 14 dicembre 2022 (di seguito denominato *Accordo Quadro 2023*);



VISTA la Convenzione, stipulata ai sensi dell' *Accordo Quadro 2023* tra l' Autorità e gli Organi regionali competenti, mediante la quale si conviene che a decorrere dal 1° gennaio 2023 l' Autorità delega al CO.RE.COM. Emilia Romagna le funzioni di “*vigilanza sul rispetto delle norme in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva locale, mediante il monitoraggio delle trasmissioni [...], con particolare riferimento agli obblighi in materia di programmazione, anche a tutela delle minoranze linguistiche e dei minori, pubblicità e contenuti radiotelevisivi*” ed inoltre che “*l'attività di vigilanza si espleta attraverso l'accertamento dell'eventuale violazione, anche su segnalazione di terzi, lo svolgimento dell'istruttoria e la trasmissione all'Autorità della relazione di chiusura della fase istruttoria*”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Il CO.RE.COM. Emilia Romagna, ha rilevato dal monitoraggio d'ufficio e dall'analisi del report “*Monitoraggio in materia di obblighi di programmazione, pubblicità e garanzie dell'utenza*” trasmesso dalla società Cedat85 Mediamonitor (prot. CO.RE.COM. N.11729 dell'11 maggio 2023) che l'emittente 12 Tv Parma - in violazione delle disposizioni contenute nell'articolo 5 bis, comma 3, dell'allegato A) alla delibera n. 538/01/CSP ha trasmesso trasmissioni di televendita la cui offerta non era completa in quanto carente dell'indicazione del prezzo nei seguenti giorni:

- il giorno 10 aprile 2023: Televendita “Outlet della mobilità” - ora inizio 09:23:14 – ora fine 09:38:22 (durata 00:15:08);
- il giorno 10 aprile 2023: Televendita “Outlet della mobilità” - ora inizio 09:39:29 – ora fine 09:54:31 (durata: 00:15:02);
- il giorno 10 aprile 2023: Televendita “Outlet della mobilità” - ora inizio 15:15:06 – ora fine 15:30:07 (durata: 00:15:01);
- il giorno 11 aprile 2023: Televendita “Outlet della mobilità” - ora inizio 09:54:06 – ora fine 10:09:14 (durata: 00:15:08);
- il giorno 11 aprile 2023: Televendita “Outlet della mobilità” - ora inizio 10:10:40 – ora fine 10:25:46 (durata: 00:15:06);
- il giorno 11 aprile 2023: Televendita “Outlet della mobilità” - ora inizio 15:29:47 – ora fine 15:44:54 (durata: 00:15:07);
- il giorno 12 aprile 2023: Televendita “Outlet della mobilità” - ora inizio 10:07:37 – ora fine 10:22:38 (durata: 00:15:01);
- il giorno 12 aprile 2023: Televendita “Outlet della mobilità” - ora inizio 10:23:53 – ora fine 10:38:55 (durata: 00:15:02);
- il giorno 12 aprile 2023: Televendita “Outlet della mobilità” - ora inizio 15:25:56 – ora fine 15:41:10 (durata: 00:15:14);



- il giorno 13 aprile 2023: Televendita “Outlet della mobilità” - ora inizio 09:10:57 – ora fine 09:26:04 (durata: 00:15:07);
- il giorno 13 aprile 2023: Televendita “Outlet della mobilità” - ora inizio 09:27:25 – ora fine 09:42:27 (durata: 00:15:02) (indicato erroneamente nel report a cura di Cedat85 e Mediamonitor - come verificato dal CO.RE.COM attraverso il proprio impianto di registrazione - ora fine 09:22:27);
- il giorno 13 aprile 2023: Televendita “Outlet della mobilità” - ora inizio 15:18:44 – ora fine 15:33:57 (durata: 00:15:13);
- il giorno 14 aprile 2023: Televendita “Outlet della mobilità” - ora inizio 09:57:07 – ora fine 10:12:15 (durata: 00:15:08);
- il giorno 14 aprile 2023: Televendita “Outlet della mobilità” - ora inizio 10:14:16 – ora fine 10:29:18 (durata: 00:15:02);
- il giorno 14 aprile 2023: Televendita “Outlet della mobilità” - ora inizio 15:20:26 – ora fine 15:35:28 (durata: 00:15:02);
- il giorno 15 aprile 2023: Televendita “Outlet della mobilità” - ora inizio 09:50:09 – ora fine 10:05:17 (durata: 00:15:08);
- il giorno 15 aprile 2023: Televendita “Outlet della mobilità” - ora inizio 10:06:45 – ora fine 10:21:47 (durata: 00:15:02);
- il giorno 15 aprile 2023: Televendita “Outlet della mobilità” - ora inizio 15:19:13 – ora fine 15:34:15 (durata: 00:15:02);
- il giorno 16 aprile 2023: Televendita “Outlet della mobilità” - ora inizio 10:01:22 – ora fine 10:16:30 (durata: 00:15:08);
- il giorno 16 aprile 2023: Televendita “Outlet della mobilità” - ora inizio 10:17:56 – ora fine 10:32:58 (durata: 00:15:02);
- il giorno 16 aprile 2023: Televendita “Outlet della mobilità” - ora inizio 16:14:47 – ora fine 16:29:49 (durata: 00:15).

Il CO.RE.COM. Emilia Romagna con atto CONT n. 4/2023 del 24 maggio 2023 - notificato in pari data - ha pertanto accertato la sussistenza di una condotta rilevante per l'avvio di un procedimento sanzionatorio nei confronti della società Radio Tv Parma S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “12 Tv Parma” ed ha contestato alla società sopra menzionata la violazione delle disposizioni contenute nell'art. 5 bis, comma 3, dell'allegato A) alla delibera n. 538/01/CSP per aver trasmesso televendite la cui offerta non era completa in quanto carente dell'indicazione del prezzo, considerato uno dei principali elementi di ogni televendita.

2. Deduzioni della società

A seguito della notifica del citato atto CONT. n. 4/2023 la società Radio Tv Parma S.r.l. ha presentato le proprie memorie difensive del 7 giugno 2023 acquisite al prot. CO.RE.COM. Emilia Romagna n.14332.E comunicando quanto segue:

- i filmati delle televendite di “Outlet della mobilità”, oggetto di contestazione, sono stati trasmessi per un errore materiale del tecnico addetto che, in totale buona fede, nel

breve lasso temporale oggetto del monitoraggio, non si è avveduto che il supporto audiovisivo inserito in trasmissione non conteneva l'indicazione in sovraimpressione del prezzo (contenuta in altro supporto audiovisivo, solo in seguito mandato in onda);

- il filmato erroneamente trasmesso riporta una banda in scorrimento (*crowl*) con menzione della gratuità di alcuni servizi e la presentatrice della televendita riferisce di prezzi per la sistemazione e la rigenerazione degli scooter da preventivare ad hoc, caso per caso, sulla scorta delle esigenze e delle richieste specifiche dell'utente, quindi con una indeterminabilità a priori del prezzo applicabile ai singoli interventi sui mezzi. Ciò ha evidentemente tratto in errore il tecnico e proprio in virtù della buona fede dell'operato del tecnico la società chiede l'annullamento della contestazione;

- la società è immediatamente intervenuta, non appena riscontrato l'errore, con la sospensione della trasmissione della televendita e con l'implementazione di maggiori controlli. La società sta inoltre valutando l'adozione di un Regolamento Aziendale relativo alle condotte che i tecnici adibiti al caricamento dei supporti audiovisivi relativi alle televendite devono tenere per evitare di incorrere in violazioni della normativa, precisando che l'omissione dei comportamenti indicati avrà rilievo disciplinare;

- Radio Tv Parma risente delle difficoltà economiche proprie del settore delle emittenti a livello locale, soprattutto dopo il periodo di pandemia da Covid-19, riscontrando una sensibile riduzione dei margini di guadagno, a fronte di un netto calo delle richieste pubblicitarie. L'ultimo bilancio depositato evidenzia un risultato negativo di esercizio di oltre 80 mila euro. Allo stato, pertanto, l'irrogazione della sanzione andrebbe ad incidere fortemente sui bilanci societari, già in negativo, con un impatto fortemente pregiudizievole sulle prospettive di miglioramento futuro e sui progetti avviati. La società afferma inoltre che *“per quanto l'emittente abbia un bacino di ricezione regionale, l'utenza è prettamente provinciale”*;

- in ordine al *quantum* della sanzione la società rileva che dovrebbe essere contenuta al minimo: a) per la modesta entità della violazione, 12 Tv Parma non ha trasmesso televendite di diversi soggetti prive dell'indicazione del prezzo, ma, per errore, ha riprodotto più volte sempre la stessa televendita errata; b) per la modesta entità dei suoi effetti ricadenti in un bacino d'utenza esclusivamente provinciale di Radio Tv Parma; c) per l'immediata attivazione di misure correttive volte ad evitare il ripetersi in futuro della violazione;

- il filmato della televendita “Outlet della mobilità” è sempre lo stesso trasmesso in due fasce orarie giornaliere costanti, mattina e pomeriggio, nell'arco della settimana di monitoraggio. Il tecnico della società avrebbe infatti impostato il caricamento ripetuto della televendita in parola. A fronte dell'unicità della condotta, la società chiede quindi l'applicazione del cumulo giuridico;

- nel corso dell'audizione tenutasi in data 13 giugno 2023 alle ore 10.30 la società ha ribadito quanto già dichiarato nelle memorie difensive.

3. Valutazioni dell'Autorità

Ad esito della valutazione della documentazione istruttoria, il CO.RE.COM. Emilia Romagna, con nota acquisita al prot. AGCOM n. 0184595 del giorno 11 luglio 2023, ha

trasmesso gli atti all’Autorità, proponendo l’irrogazione di una sanzione pecuniaria nei confronti della Società Radio Tv Parma S.r.l. fornitore del servizio di media audiovisivo “12 Tv Parma”.

Questa Autorità ritiene di accogliere la proposta del CO.RE.COM. Emilia Romagna in quanto sussistono gli estremi per procedere alla comminazione della sanzione. Ad esito della valutazione della documentazione istruttoria in atti, infatti, è indubbio che la predetta società sia incorsa nella violazione delle disposizioni normative di cui all’art. 5 bis, comma 3, dell’allegato A) alla delibera n. 538/01/CSP per aver trasmesso televendite prive dell’indicazione del prezzo. La circostanza addotta dalla società secondo cui *“i filmati delle televendite del Outlet della mobilità, oggetto di contestazione, sono stati trasmessi per un errore materiale del tecnico addetto”* non costituisce causa esimente dal rispetto delle normative di settore con la conseguente non perseguibilità dell’illecito derivante, incombando, comunque, sull’esercente l’attività, la responsabilità relativa al mancato rispetto della normativa vigente, che nel caso di specie prevede l’obbligo di trasmettere televendite la cui offerta deve essere chiara, accurata e completa quanto ai suoi principali elementi quali il prezzo, le garanzie, i servizi post-vendita e le modalità della fornitura o della prestazione.

Va osservato, al riguardo che, considerata la natura obiettiva dell’illecito, la norma pone una presunzione di colpa a carico di colui che lo ha commesso, riservando, poi, a quest’ultimo l’onere di provare di aver agito senza colpa. La fattispecie dell’errore incolpevole/inevitabile sulla liceità della condotta posta in essere, quale causa di esclusione della responsabilità amministrativa, ai sensi dell’art. 3, comma 2 della legge n. 689 del 1981, ricorre solo quando esso risulti, di fatto, inevitabile, ossia quando si riscontri il verificarsi di un accadimento estraneo al fornitore del servizio media audiovisivo atto a generare in questi la convinzione della liceità della condotta tenuta - caso fortuito e forza maggiore (Cass. 8 maggio 2001 n. 6383, Cass. 9 settembre 2002 n. 13072, Cass. 4 luglio 2003 n. 10607, Cass. 15 giugno 2004 n. 11253, Cass. n. 13610 del 2007, Cass. 11 giugno 2007 n. 13610, Cass. 28 gennaio 2008, n. 1781, Cass. 16 gennaio 2008, n. 726 e Cass. 09 gennaio 2008 n. 228).

La società non ha dimostrato che il mancato adempimento all’obbligo previsto di trasmettere televendite con l’indicazione del prezzo sia dipeso da cause indipendenti dalla sua volontà e, quindi, ad essa non imputabili. Non è pertanto ravvisabile la circostanza del “caso fortuito” atto ad escludere la punibilità dell’agente per la violazione verificatasi in quanto l’accadimento fortuito, per produrre l’effetto di escludere la punibilità dell’agente, deve risultare totalmente svincolato sia dalla condotta del soggetto agente, sia dalla sua colpa; ne consegue che in tutti i casi in cui l’agente abbia dato materialmente causa al fenomeno (solo, dunque, apparentemente fortuito), ovvero nei casi in cui l’accadimento, pure eccezionale, poteva in concreto essere previsto ed evitato se l’agente non fosse stato imprudentemente negligente o imperito, non è possibile parlare propriamente di caso fortuito in senso giuridico (cfr. Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 4220 del 22 marzo 1989). Nel caso di specie, la responsabilità della violazione contestata - conseguenza di mancate misure strutturali di prevenzione - non può essere attribuita al caso fortuito bensì alla condotta della società.



In conclusione, nella fattispecie in esame non risulta dimostrata in atti un'ipotesi di impossibilità oggettiva derivante da un accadimento estraneo alla condotta del fornitore del servizio di media audiovisivo, tale da costituire un impedimento per il fornitore stesso ad adempiere l'obbligo in esame e ad esimerlo dalla responsabilità per il mancato rispetto dello stesso.

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 5 bis, comma 3, dell'allegato A) alla delibera 538/01/CSP *“L’offerta deve essere chiara, accurata e completa quanto ai suoi principali elementi quali il prezzo, le garanzie, i servizi post-vendita e le modalità della fornitura o della prestazione. L’offerta deve altresì rispettare gli obblighi informativi in materia di diritto di recesso di cui al decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50, e successive modifiche”*;

RITENUTA la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00), ai sensi del combinato disposto dei commi 2, lett. a) e 5, dell'art. 67, d.lgs. 208/21;

RITENUTO di dover determinare la sanzione, per la singola violazione contestata, nella misura del minimo edittale pari ad euro 1.033,00 (milletrentatre/00) al netto di ogni altro onere accessorio e che in tale commisurazione rilevano, altresì, i seguenti criteri, di cui all'articolo 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi di media entità, in considerazione della rilevazione di non isolati episodi di violazione delle disposizioni normative sopra indicate nel corso delle giornate di programmazione televisiva oggetto di monitoraggio.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

La società ha posto in essere misure correttive volte ad evitare il ripetersi della violazione in futuro ma non ha eliminato o attenuato le conseguenze della violazione già verificatasi.

C. Personalità dell'agente

La società Radio Tv Parma S.r.l., in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizi di media audiovisivi in ambito locale, deve essere dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro legislativo e regolamentare vigente.

D. Condizioni economiche dell'agente

Con riferimento alle condizioni economiche dell'agente, si ritiene che esse siano tali da giustificare la complessiva misura della sanzione pecuniaria oggetto del presente atto. In particolare, dalla consultazione della banca dati “Telemaco” del Registro delle



Imprese, i dati di cui si dispone sono quelli relativi all'anno 2022, da cui risultano (voce A1 del conto economico) ricavi pari a euro 869.010,00 e un bilancio in perdita;

RITENUTO, per l'effetto, di dover determinare la sanzione per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 5 bis, comma 3, dell'allegato A) alla delibera n. 538/01/CSP nella misura del minimo edittale previsto per la singola violazione pari ad euro 1.033,00 (milletrentatre/00), aumentata al triplo secondo il principio del cumulo giuridico delle sanzioni, di cui all'art. 8 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ai sensi del quale "*chi commette più violazioni della stessa disposizione soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave aumentata fino al triplo*", e quindi pari ad euro 3.099,00 (tremilanovantanove/00);

UDITA la relazione del Commissario Laura Aria, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

ORDINA

alla società Radio Tv Parma S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale "*12 Tv Parma*", con sede legale in Parma, via Mantova n. 68, di pagare la sanzione amministrativa di euro 3.099,00 (tremilanovantanove/00) al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 5 bis, comma 3, dell'allegato A) alla delibera n. 538/01/CSP;

INGIUNGE

alla citata società di versare entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/81, la somma di euro 3.099,00 (tremilanovantanove/00) alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con delibera n. 160/23/CSP*" ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l'imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato. È fatta salva la facoltà di chiedere il pagamento rateale della sanzione ai sensi dell'art. 26 della legge 24 novembre 1981 n. 689 in caso di condizioni economiche disagiate.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n. 160/23/CSP*".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Roma, 13 settembre 2023

IL COMMISSARIO RELATORE
Laura Aria

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba